

Enrico Maria Terenzio

COMPETENZA TERRITORIALE
DEL PREFETTO DEL LAVORO

Estratto dalla
*Rivista Giuridica del Lavoro
e della Previdenza Sociale*
Anno XLVIII - 1997 - 3-4 - Giurisprudenza



EDIESE

CASSAZIONE, 27 maggio 1997, n. 12808, Sez. lav. – Pres. Panzaroni, Est. Prestipino, P.M. Martone – Marchese (avv.ti Alfieri e altri) c. S.I.V. Società Italiana Vetro Spa (avv.ti Ingo e altri).

Regolamento di competenza – Art. 413, comma 2 cod. proc. civ. – Competenza per territorio attribuita in via facoltativa solo al giudice del luogo dove è sorto il rapporto di lavoro ovvero al Giudice del luogo ove il lavoratore prestava la propria opera al momento della cessazione del rapporto – Esclusione del Foro ove si trova l'azienda o una dipendenza della stessa.

Per quanto concerne l'interpretazione che deve essere data all'art. 413, comma 2, cod. proc. civ. – che fissa i criteri per la determinazione della competenza territoriale nelle controversie individuali di lavoro – si deve ritenere che la suddetta norma preveda solamente due (e non tre) fori speciali ed esclusivi, che sono tra loro alternativamente concorrenti, rappresentati, il primo, dal Foro in cui è sorto il rapporto di lavoro e, il secondo, dal Foro del luogo nel quale in concreto si svolge (o si stava svolgendo, al tempo della cessazione del rapporto) l'attività del prestatore di lavoro. Sicché la locuzione «ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza, alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della cessazione del rapporto» riguarda un'unica entità, vale a dire il luogo dell'esercizio dell'attività lavorativa (1).

(Omissis) Sostiene il ricorrente che il Pretore avrebbe errato ad indicare la competenza del Pretore di Vasto, non avendo considerato, in primo luogo, che in Milano la società S.I.V. aveva la sua sede effettiva – senza che in contrario possa avere rilievo il fatto che la sede legale fosse a Vasto – e, in secondo luogo, che al tempo del licenziamento il rapporto di lavoro si svolgeva in Milano.

Il ricorso è privo di fondamento.

In linea di diritto, per quanto concerne l'interpretazione che deve essere data al comma 2 dell'art. 413 cod. proc. civ. – che fissa i criteri per la determinazione della competenza territoriale nelle controversie individuali di lavoro – va fatto riferimento alle conclusioni cui è pervenuta questa Corte nella sentenza n. 2618 del 25 marzo 1996, dovendo essere condivise le ragioni che sono state poste a fondamento della medesima (v. la relativa motivazione).

In tale sentenza, a mutamento di un indirizzo giurisprudenziale che si era affermato nel tempo, è stato sostenuto che il suddetto comma 2 dell'art. 413 cod. proc. civ. prevede solamente due (e non tre) Fori speciali ed esclusivi, che sono tra loro alternativamente concorrenti e che sono rappresentati, il primo, dal Foro in cui è sorto il rapporto di lavoro e il secondo, dal Foro del luogo nel quale in concreto si svolge (o si stava svolgendo, al tempo della cessazione del rapporto) l'attività del prestatore di lavoro.

Il principio in questione è stato enunciato sul presupposto che, essendo tale interpretazione aderente alla lettera della norma e alla sua

ratio (come ne è prova il testo del nuovo comma 4 dello stesso art. 413, introdotto dalla legge 11 febbraio 1992 n. 128, inerente ai rapporti di parasubordinazione), la locuzione «ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza, alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto» riguarda un'unica entità, vale a dire il luogo dell'esercizio dell'attività lavorativa. E ciò per la ragione che il legislatore, oltre al cosiddetto *Forum contractus*, ha inteso individuare non tanto (e separatamente) il luogo della sede e quello della dipendenza senza alcuna considerazione per il suddetto esercizio in concreto dell'attività lavorativa per quanto concerne la sede, quanto il luogo coincidente o con la sede o

con la dipendenza dell'impresa e nel quale la prestazione ha (o ha avuto) lo svolgimento.

Ciò posto, in punto di fatto, alla stregua di quanto è stato sin qui esposto, si deve ritenere che sia del tutto privo di rilievo stabilire se la società S.I.V. avesse o meno una sede effettiva, in Milano, diversa da quella legale, in Vasto (circostanza, codesta, che è oggetto di vivo dibattito fra le parti). Tenuto conto del principio di diritto sopra indicato, infatti, nella controversia promossa dal Marchese la competenza per territorio deve essere determinata esclusivamente in base ai due criteri alternativi del Foro del contratto e del Foro del luogo di svolgimento dell'attività lavorativa da parte del medesimo Marchese al momento del licenziamento. (*Omissis*)

(1) COMPETENZA TERRITORIALE DEL PRETORE DEL LAVORO

La sentenza in epigrafe interviene introducendo un'interpretazione innovativa sull'effettiva «concorrenza» dei Fori speciali ed esclusivi dettati dall'art. 413, comma 2, cod. proc. civ., in merito alle controversie individuali di lavoro.

Come noto l'art. 413 cod. proc. civ., introdotto con la legge 11 agosto 1973, n. 533, che ha interamente sostituito il titolo IV del codice di procedura civile, prevede al comma 2 dei criteri di determinazione della competenza territoriale del Pretore, in funzione di Giudice del lavoro, fino ad ora comunemente ritenuti da giurisprudenza e dottrina dominanti perfettamente concorrenti tra di loro.

In particolare, la norma in esame, non senza destare parecchi dubbi interpretativi, stabilisce che competente per territorio deve essere il Giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale questi prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

Tale formulazione ha sempre indotto la Suprema Corte a ritenere che, stante l'esigenza di contemperare i contrapposti interessi delle parti, i Fori individuabili fossero tre (quello in cui è sorto il rapporto, quello dell'a-

zienda e quello della dipendenza cui il lavoratore è addetto o presso la quale prestava la sua opera alla fine del rapporto), speciali e di carattere alternativo, al punto di non attribuire carattere esclusivo o prevalente ad alcuno di essi.

Sicché qualora fosse stata accertata la ricorrenza dei presupposti di uno di questi tre Fori, l'indagine relativa agli altri due diveniva superflua (Cfr. Cass. 14 ottobre 1983, n. 6025, in *Rep. Foro it.*, 1983, Voce Lavoro e previdenza - controversie - n. 12; conf. Cass., 14 febbraio 1983, n. 1142, in *Rep. Foro it.*, 1983, voce Lavoro e previdenza - controversie - n. 122; Cass., 13 giugno 1983, n. 4054, in *Rep. Foro it.*, 1983, voce Lavoro e previdenza - controversie - n. 123).

In tal senso era stato, sempre dalla Suprema Corte, affermato il principio secondo il quale l'attore, sia esso lavoratore o datore di lavoro, era libero di scegliere uno qualsiasi dei tre Fori alternativi speciali previsti dall'art. 413, comma 2, cod. proc. civ., sussistendo a carico di quest'ultimo il solo onere di provare la ricorrenza degli elementi di fatto della fattispecie legale, e senza che il luogo ove si era svolta la prestazione di lavoro potesse incidere nel senso di far preferire l'uno o l'altro dei suddetti criteri (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 25 luglio 1986, n. 4782; conf. Cass., Sez. lav., 12 febbraio 1993, n. 1771 - Cass. civ., Sez. lav., 13 dicembre 1989, n. 5560 - Cass. civ., Sez. lav., 6 febbraio 1990, n. 812; Cass. civ., Sez. lav., 20 gennaio 1993, n. 700).

Pressoché conforme all'orientamento giurisprudenziale sopra riportato è sempre stata la dottrina più autorevole che ha riconosciuto nel dettato dell'art. 413, comma 2, cod. proc. civ., la ricorrenza di tre distinti criteri alternativi tra loro e facoltativi nella scelta, per determinare la competenza territoriale del Pretore, in funzione di Giudice del lavoro, sia pure con delle differenze interpretative piuttosto evidenti.

Infatti, per una parte della dottrina i Fori indicati dalla norma in esame consisterebbero (Mandrioli, *Manuale di Dir. Proc. Civ.*, III, par. 79, p. 421):
- nel luogo in cui è sorto il rapporto, intendendosi per tale il luogo della conclusione del contratto, introdotto *ex novo* dalla legge n. 533/73, rispetto alla vecchia formulazione dell'art. 434, comma 2, cod. proc. civ., per risolvere le difficoltà che si sarebbero presentate per quei rapporti di lavoro subordinato in cui manchi un'azienda - ad esempio il lavoro domestico - non essendo, al contrario, contemplato nell'art. 413 cod. proc. civ. il luogo di svolgimento dell'attività di lavoro.

Sicché, un'eventuale controversia potrebbe radicarsi presso quest'ultimo Foro solo qualora coincida con gli altri criteri fissati ovvero, se si tratti di rapporto di lavoro di fatto, potrebbe essere preso in considerazione il luogo in cui è iniziata la prestazione (cfr. *Encicl. Diritto*, IX, *Controversie in materia di lavoro*, Federico-Foglia, par. 9, 115; Andrioli, par. 17, 105; Colesanti, par. 2, 75; Franchi, par. 3, 195; Tarzia, par. 18, 42);

- nel luogo in cui si trova l'azienda, dovendosi considerare la sede della stessa ovvero, in caso di più sedi, quella principale (cfr. *Encicl. Diritto*, IX, *Controversie in materia di lavoro*, Andrioli, par. 17, 108; Fabbrini, par. 8, 36; Proto Pisani, par. 16, n. 15, 636);

– nel luogo ove si trova una dipendenza dell'impresa, intesa non nel senso tecnico di filiale ma di un nucleo di beni dotati di individualità tecnico-economica anche nel caso di giacenza presso la casa del lavoratore, di cose pertinenti all'impresa, connesse con la particolare natura dell'attività espletata quale procacciamento di affari, agenzia, ecc. e solo qualora il lavoratore vi prestava attività al momento della cessazione del rapporto (cfr. Cass. 14.12.1978, n. 5985, in *Mass. giur. lav.*, 1978, 611; Cass. 14.07.1978 n. 3552).

Per altra parte della dottrina, invece, i Fori alternativi e speciali indicati dall'art. 413, comma 2, cod. proc. civ., sarebbero addirittura quattro (Satta, Punzi, *Manuale di Dir. Proc. Civ.*, parte VI, p. 1004).

In tal senso, oltre ai criteri sopra evidenziati, si dovrebbe considerare anche il Foro del luogo in cui il lavoratore prestava la sua opera al momento della cessazione del rapporto, che si andrebbe a porre in concorrenza con gli altri, quale, appunto, quarto parametro di riferimento.

Con la sentenza che si annota la Suprema Corte, adita con regolamento di competenza, ha cassato la sentenza del Pretore di Milano del 14 settembre 1995, con la quale questi si era dichiarato incompetente per territorio, indicando, quale Giudice competente a conoscere la controversia, il Pretore di Vasto, nel cui circondario aveva sede legale la società convenuta.

La Cassazione ha motivato, fornendo un'interpretazione dell'art. 413, comma 2, cod. proc. civ., conforme ad altra sentenza del 25.03.1996 n. 2618, che, se vogliamo, si appalesa rivoluzionaria rispetto all'orientamento consolidato, sopra delineato.

Infatti, ha ritenuto che la suddetta norma indichi in realtà due e non tre criteri di determinazione della competenza per territorio, consistenti l'uno nel Foro in cui è sorto il rapporto e l'altro in quello del luogo in cui in concreto si è svolta l'attività lavorativa.

Questo perché tale interpretazione, a detta del Supremo Collegio, sarebbe più rispondente alla *ratio legis* ricavabile anche dalla nuova disciplina introdotta dalla legge n. 128 del 1992, che ha aggiunto il comma 4 all'art. 413 cod. proc. civ.

Come si ricorderà la suddetta legge ha stabilito che, per i rapporti rientranti nella fattispecie della cosiddetta «parasubordinazione» di cui al n. 3 dell'art. 409 cod. proc. civ., competente territorialmente a conoscerne le relative controversie deve essere il Pretore nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui sopra, in via esclusiva rispetto agli altri criteri fissati dal comma 2 dell'art. 413 cod. proc. civ.

Il carattere pubblicistico della legge n. 128 del 1992, ispirata ad esigenze di tutela del lavoratore parasubordinato, e la mancanza di norme transitorie, ha indotto il Supremo Collegio a ritenere immediatamente applicabile la disposizione anche alle controversie pendenti al momento della sua entrata in vigore, senza che ciò potesse essere di ostacolo al principio della *perpetuatio iurisdictionis* enunciato dall'art. 5 cod. proc. civ., nel testo anteriore alla legge n. 353/90 (cfr. Cass. 8 agosto 1994 n. 7326, in

Rep. Foro it., 1994, voce Lavoro e previdenza – controversie – n. 121; conf. Cass. 11 maggio 1994 n. 4581, in *Rep. Foro it.*, 1994, voce Lavoro e previdenza – controversie – n. 122).

Perciò, in ossequio alla particolare tutela approntata dalla legge n. 128 del 1992 in favore del lavoratore, in base alla quale il Giudice del luogo in cui il prestatore ha espletato la propria attività evidentemente offre maggiori garanzie di oralità, concentrazione e immediatezza del procedimento rispetto ad altro che si trovi, ad esempio, nel circondario ove ha sede legale l'impresa datrice di lavoro, la Cassazione ha ritenuto che la locuzione «ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza, alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della cessazione del rapporto» riguardi un'unica entità, ossia il luogo dell'esercizio dell'attività lavorativa.

Detta interpretazione in sostanza esclude che possa avere rilievo, nella determinazione della competenza territoriale, il Foro del luogo ove ha sede l'Azienda.

Quindi, il carattere innovatore risiederebbe proprio in questa circostanza, dacché il concetto di «dipendenza», alla luce anche delle determinazioni giurisprudenziali sopra riportate, da sempre è stato considerato legato all'effettività dell'esecuzione della prestazione lavorativa presso la stessa da parte del lavoratore.

Ciò è tanto più vero se si considera che parte della dottrina processualistica facente capo a Mandrioli ha sempre considerato la «dipendenza» quale terzo criterio di determinazione della competenza alternativo rispetto al *Forum contractus* e al Foro della sede dell'azienda, seguendo un'interpretazione letterale dell'art. 413, comma 2, cod. proc. civ., che testualmente parla di dipendenza cui è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della cessazione del rapporto.

Al contrario, per il criterio relativo alla sede dell'impresa, anche quella parte della dottrina processualistica facente capo a Satta-Punzi, che abbiamo visto discostarsi per quanto riguarda l'individuazione di un «quarto Foro» da quella sopra menzionata, era concorde nel ritenere che il Foro dell'impresa non necessariamente dovesse essere collegato o ricollegabile all'esecuzione della prestazione presso lo stesso da parte del lavoratore, ben potendo il prestatore trovarsi ad essere convenuto in un luogo differente da quello in cui aveva effettivamente lavorato, corrispondente alla sede dell'impresa.

Alla luce di quanto esaminato il nuovo orientamento della Cassazione appare pienamente condivisibile, soprattutto se si ha riguardo ai risvolti pratici che ne possono derivare nella realtà.

Infatti, se è vero che l'ammissibilità di un Foro dell'azienda distinto dagli altri e con essi concorrente e alternativo, rispondeva, usando le parole della Suprema Corte, all'esigenza di contemperare i differenti interessi delle parti, è altrettanto vero che il lavoratore subordinato in quanto parte socialmente e contrattualmente più debole rispetto al datore, nel momento in cui si trovava ad essere convenuto dinanzi al Giudice ove aveva sede

l'impresa, si vedeva costretto, magari, a sostenere delle spese processuali maggiori (trasferimenti, conferimento di incarico ad altri legali, ecc.), rispetto a quelle che avrebbe sostenuto nel luogo della sede di lavoro dove si presume che lo stesso risieda e/o dimori.

Peraltro, il particolare *favor* introdotto dalla legge n. 128 del 1992 nei riguardi del prestatore parasubordinato, così come più volte riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, avrebbe potuto creare alla lunga anche dei problemi di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 3, comma 2 della Cost., dacché l'esclusività del Foro *ex art.* 413, comma 4, avrebbe determinato un'illegittima disparità di trattamento a danno dei lavoratori subordinati, per la tutela dei quali il legislatore ha previsto l'intero apparato del processo del lavoro con la legge n. 533/73.

In conclusione, quindi, la Corte Suprema, avendo interpretato l'art. 413, comma 2, cod. proc. civ., nel senso di ammettere soltanto due Fori speciali e alternativi – quello del luogo in cui è sorto il rapporto e quello del luogo in cui il prestatore ha effettivamente espletato la sua attività – sembra aver seguito un orientamento del tutto conforme ai principi ispiratori del processo del lavoro e a quelli più generali del nostro ordinamento costituzionale.

Enrico Maria Terenzio